



AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI DEMANIALI DI ACQUAVELLA
Via Napoli, 67 - Telefono e Fax: 0974 906467 - Cod Fisc: 84003460650



AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEMANIALI DELLA FRAZIONE DI ACQUAVELLA PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO

Nr. 20 del Reg. data 04/11/2022	OGGETTO: Rimborso spese legali Presidente.
---	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **04** del mese di **novembre** alle ore 18,30 nella sede delle adunanze dell'Ente suddetto, convocato con appositi avvisi il Comitato si è riunito, in seduta pubblica di prima ed unica convocazione, con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. Sig. Mariano SCOLA PRESIDENTE		X
2. Sig. Stefano MORINELLI VICE PRESIDENTE	X	
3. Sig. Emiliano MORINELLI COMPONENTE	X	
4. Sig. Francesco Antonio FEO COMPONENTE	X	
5. Sig. Nunzio ESPOSITO COMPONENTE		X

Partecipa con funzione di Segretario il Dr. Claudio Auricchio.

IL VICE PRESIDENTE

constatato che gli intervenuti sono in numero legale pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

IL COMITATO

VISTO l'argomento posto al punto 10) dell'O.d.G. ad oggetto: "Rimborso spese legali Presidente", che di seguito si trascrive integralmente:

Il Vice Presidente

Premesso che l'art. 86 del D.lgs. n. 267/2000 (come sostituito dall'articolo 7-bis, comma 1, del Decreto legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015) stabilisce che *"Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono (nota di chi scrive, quindi non costituiscono spese obbligatorie) assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave"*.

Ritenuto che l'intervento legislativo di cui sopra è intervenuto su una materia caratterizzata, sino ad allora, da differenti orientamenti giurisprudenziali, anche di legittimità: *"Al quesito circa l'applicabilità del citato art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 agli amministratori degli enti locali deve darsi risposta negativa, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte. Infatti il diritto al rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, non compete all'assessore comunale, né al consigliere comunale o al sindaco, non essendo configurabile tra costoro (i quali operano nell'amministrazione pubblica ad altro titolo) e l'ente un rapporto di lavoro dipendente, non potendo estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti, né trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato (v. Cass. n. 25690/2011, n. 20193/2014, Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 febbraio – 17 marzo 2015, n. 5264).*

A seguito dell'intervento normativo che ha definitivamente rimediato all'incertezza creatasi, fissando il principio (di civiltà giuridica) della rimborsabilità delle spese legali agli amministratori, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la materia del ristoro delle spese legali agli amministratori comporta scelte discrezionali con *"vantaggi economici per gli stessi amministratori"* che beneficiano del rimborso medesimo, *"gli enti dovrebbero regolare tale materia con appositi regolamenti, per "garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa", ex art. 12 della legge n. 241/1990.* Le disposizioni di tali regolamenti, infatti, dovrebbero stabilire i *"criteri e (le) modalità cui le amministrazioni stesse (dovrebbero) attenersi (v. ancora il precitato art. 12) per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento"*, e dunque per i singoli provvedimenti di rimborso.

In assenza di regolamenti *ad hoc*, le amministrazioni devono attenersi alle regole generali sull'esercizio delle potestà discrezionali pubbliche, mediante provvedimenti di rimborso, rimessi alle loro responsabili determinazioni, in adesione ai consueti canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, così da evitare anche ogni possibile conflitto di interesse (*cf. sez. reg. contr. Campania n. 102/2019*).

I requisiti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità al beneficio, oltre che la conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione, in assenza di ulteriori previsioni regolamentari, sono, quindi:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.

Visto il parere reso dal Ministero dell'Interno il 18 Marzo 2021;

Considerato che devono sussistere tutti gli altri presupposti citati dal richiamato art. 86 e dalla normativa specifica sul tema (si ricorda tra gli altri, la preventiva programmazione delle spese in bilancio, nel rispetto del principio di invarianza, in quanto non sono spese obbligatorie, il rispetto del limite massimo dei parametri stabili dall'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e la predeterminazione, *ex* articolo 12 della legge n. 241/90, nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, dei criteri e delle modalità cui l'ente deve attenersi per l'assegnazione o il riparto dello stanziamento).

Sul rimborso di spese legali ad amministratori, con deliberazione n. 45 del 06.07.2017, la Corte dei Conti sez. Basilicata, sulla base della citata normativa contenuta nell'art. 86, Comma 5 del TUEL e ss.mm.ii., premesso il carattere facoltativo della spesa, ha ritenuto legittimo procedere al rimborso delle spese legali per gli amministratori soltanto nei limiti dello stanziamento di bilancio e previa determinazione di criteri per la determinazione del riparto delle risorse stanziati ai sensi dell'art. 12 della legge n.241/1990;

Con parere n.55/2018 la Corte dei Conti – sez. Molise, ha specificato che la locuzione "senza maggiori oneri per la finanza pubblica" contenuta nell'art. 86 Comma 5 del T.U.E.L., deve essere riferita all'aggregato delle spese di funzionamento, per cui sono possibili compensazioni interne

tramite le quali garantire la copertura qualora non previste o siano maggiori rispetto agli esercizi precedenti.

VISTA la richiesta recante protocollo n.97 in data 11.10.2022, nella quale si chiede il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio che si è concluso con l'assoluzione per non aver commesso il fatto;

Preso atto dell'istanza di rimborso delle spese legali, di cui al protocollo n. 97 in data 11.10.2022, presentata da M.S. in relazione al procedimento penale n. 660/2019;

Accertata, alla luce delle superiori disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali la sussistenza dei presupposti necessari per procedere al rimborso delle spese legali richieste dal presidente *pro tempore*, in quanto:

1. Non sussiste conflitto d'interesse con l'ente che, alla luce della assoluzione con formula piena dichiarata, non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare e contabile a carico del predetto amministratore;
2. I fatti e gli atti che hanno determinato l'attivazione del procedimento penale in questione a carico del presidente risultano strettamente connessi all'espletamento dell'incarico di amministratore;
3. Sono state prodotte delle note spese relative alle spese sostenute, coerenti peraltro, con i principi di riduzione della spesa ai sensi del Decreto — Ministero della Giustizia - n. 55 del 10 marzo 2014, per cui il rimborso delle spese legali (prot. n. 97 dell'11.10.2022), ammonta a complessivi €. 2.000,00;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dall'Amministratore indicato in premessa, nel procedimento penale di che trattasi, nei limiti e modalità sopra specificati;

Visto il D.Lgs. 267/200;

SI PROPONE AL COMITATO

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

di prendere atto della sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 07.10.2022, che, in copia, risulta acquisita agli atti e altresì, della nota recante protocollo n. 97 in data 11.10.2022, con la quale il presidente chiede il rimborso delle spese legali che lo stesso ha sostenuto per il procedimento *de quo*, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00;

di prendere atto, inoltre, dell'applicabilità del diritto al rimborso totale delle spese legali sostenute da ogni singolo amministratore, nel giudizio penale di che trattasi, per un importo complessivo di €. 2.000,00, da pagare in una soluzione, previa presentazione delle fatture debitamente quietanzate, per una spesa complessiva di euro 2.000,00;

di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione onde consentire al Presidente di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute e documentate per il procedimento penale citato in premessa e definito con sentenza del 07.10.2022;

di dichiarare che la somma di € 2.000,00 trova capienza sul competente capitolo di bilancio 2022-2024;

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Acquavella, lì 30.10.2022

IL VICE PRESIDENTE
F.to Stefano Morinelli

IL COMITATO

Ritenuto di dover approvare la proposta del Vice Presidente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **di prendere atto** della sentenza emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 07.10.2022, che, in copia, risulta acquisita agli atti e altresì, della nota recante protocollo n. 97 in data 11.10.2022, con la quale il presidente chiede il rimborso delle spese legali che lo stesso ha sostenuto per il procedimento *de quo*, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00;
- 2) **di prendere atto**, inoltre, dell'applicabilità del diritto al rimborso totale delle spese legali sostenute da ogni singolo amministratore, nel giudizio penale di che trattasi, per un importo complessivo di €. 2.000,00, da pagare in una soluzione, previa presentazione delle fatture debitamente quietanzate, per una spesa complessiva di euro 2.000,00;
- 3) **di autorizzare** il Responsabile dell'Ufficio ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione onde consentire al Presidente di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute e documentate per il procedimento penale citato in premessa e definito con sentenza del 07.10.2022;
- 4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Approvato e sottoscritto come segue

IL VICE PRESIDENTE

Stefano Morinelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr. Claudio Auricchio

VISTO: Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Claudio Auricchio

VISTO: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 TUEL n. 267/2000.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Segretario

Dr. Claudio Auricchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot N. _____ Del _____

Copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 gg consecutivi a partire dal _____,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO
Dr. Claudio Auricchio

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

Prot n. _____ del _____

Copia della Deliberazione è consegnata a _____

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza dell'Ente _____

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Claudio Auricchio